

Contributo unificato OK TRB/11



**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA **19962/2013** Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Responsabilità  
 aquiliana  
 della PA in  
 relazione  
 alla mancata  
 realizzazione  
 di opere di  
 fognature  
 per un  
 centro  
 residenziale  
 con danni al  
 fondo  
 sottostante

R.G.N. 26150/2007

Cron. 19962

Rep. 3368

Ud. 16/05/2013

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26150-2007 proposto da:

COMUNE DI \_\_\_\_\_ in persona del  
 Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in  
 ROMA, VIA \_\_\_\_\_ presso lo studio  
 dell'avvocato \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato \_\_\_\_\_  
 giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata in ROMA,  
 VIALE \_\_\_\_\_ presso lo studio

2013

1092

dell'avvocato che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato  
giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

;

- intimati -

avverso la sentenza n. 878/2006 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 13/09/2006, R.G.N. 44/2004;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
BATTISTA PETTI;  
udito l'Avvocato ;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

A handwritten signature is located in the lower right quadrant of the page. A long, thin, curved line starts from the bottom left and extends diagonally upwards towards the right, ending near the signature.



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

1. Con citazione del 31 luglio 1999 nella veste di proprietaria danneggiata, conveniva dinanzi al tribunale di Bergamo il Comune di e ne chiedeva la condanna alla messa in sicurezza dei luoghi siti in località , dove era sorto un centro residenziale privo di idonea rete fognaria, con conseguente danneggiamento del fondo appartenente alla attrice. Si costituiva il Comune contestando il fondamento della domanda e chiamava in lite la per esserne garantito ed il direttore dei lavori ingegner

La si costituiva contestando il fondamento delle pretese e deducendo la nullità della citazione in quanto generica, il direttore dei lavori deduceva la inammissibilità della sua chiamata in lite. Veniva espletata CTU sullo stato dei luoghi e per la verifica dei crolli lamentati nel fondo della parte attrice.

2. Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 25 novembre 2002 riteneva fondata la domanda della e condannava il Comune a mettere in sicurezza la balza rocciosa costruendo un sistema di fognature adeguato ed eseguendo il "disgaggio" del pendio e lo condannava al risarcimento in via equitativa per la somma di euro 1556,58 oltre rivalutazione ed interessi. Dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti in relazione alla domanda di condanna svolta nei confronti del direttore dei lavori e condannava la a



rimborsare al Comune quanto da questi versato alla parte attrice.

3. Contro la decisione proponeva appello il Comune chiedendo la riforma della sentenza, resisteva la \_\_\_\_\_ e chiedeva la conferma della decisione; non resistevano le altre parti.

4. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 3 settembre 2006 rigettava lo appello del Comune e lo condannava a rifondere alla \_\_\_\_\_ le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre il Comune deducendo tre motivi di censura e relativi quesiti, resiste la \_\_\_\_\_ con controricorso, chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità o infondatezza. Nelle more la difesa della controricorrente ha dedotto il decesso della cliente, il Comune ha prodotto memoria.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

##### **6,1. SINTESI DEI MOTIVI.**

Con il primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dello art.4 lettera e della legge n 2248 del 1865. IL QUESITO di diritto è formulato nei seguenti termini: "accerti la Corte se il giudice di secondo grado ha violato la applicazione dello art.4 sopracitato, condannando l'amministrazione comunale di \_\_\_\_\_ id un facere specifico".



Nel corpo del motivo da ff 5 a 7 sino al quesito non si rinviene una precisa sintesi della fattispecie considerata dai giudici del merito in relazione alla statuizione di condanna per la lesione del *neminem laedere* da parte del comune.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione sul fatto decisivo, non risultando specificato il danno o il pericolo subito o subendo dalla Previtale, così come non viene precisato il tipo di intervento che il comune avrebbe dovuto realizzare.

Il quesito di diritto è posto come segue " Accerti la Corte se nella sentenza impugnata sua omessa o insufficiente la motivazione sul fatto decisivo del giudizio, ossia sull'*an debeat*, ma con riguardo allo art.360 n.5 c.p.c".

Con il terzo motivo si deduce *error in iudicando* per violazione dello art.100 c.p.c. sul rilievo che la Corte di appello ha rigettato la deduzione di carenza di legittimazione passiva della parte attrice, ritenendola proposta tardivamente per la prima volta in appello. Il quesito è posto nei seguenti termini: "accerti la Corte se nella sentenza impugnata vi sia stata la violazione dell'art.100 c.p.c. in relazione allo art.360 n.3 c.p.c."

#### 6.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la incongruità del quesito proposto rispetto alla fattispecie in concreto accertata dai giudici del merito. Ed in vero come evidenziato, in sede di accertamento tecnico, i danni subiti dalla parte



attrice derivano dalla edificazione del quartiere residenziale sovrastante la balza, senza realizzare una idonea rete di opere fognarie, sicchè le acque si sono infiltrate nella roccia, sgretolandola. La domanda di risarcimento anche in forma specifica avanzata nei confronti del Comune non investe atti e scelte autoritative del comune, ma una attività materiale soggetta allo ius privatorum e con essa al precetto civile del neminem laedere. Corretta appare la statuizione della Corte di appello anche in relazione agli arresti di questa Corte n.39 del 4/001 e SU 14 gennaio 2005 n.599, cui si aggiunge Cass. SU 16 dicembre 2010 n.26395 tra le significative.

Il secondo motivo, che deduce un vizio motivazionale che dovrebbe investire la prova sull'an debeat, risulta inammissibile sotto un duplice profilo di violazione dell'art.366 bis c.p.c. in primo luogo perché si denuncia come error in motivando un evidente error in iudicando, che riguarda il fondamento della pretesa risarcitoria come an debeat, ed in secondo luogo perché il quesito non risulta idoneo ad evidenziare neppure una lacunosità motivazionale, posto che la sentenza ampiamente e congruamente motiva le ragioni delle inadempienze urbanistiche del comune, come evidenziate dalla consulenza tecnica di ufficio.

Il terzo motivo, che denuncia un error in iudicando è del tutto privo e del momento di sintesi e del quesito. Nel corpo del motivo si argomenta sostenendosi che il tribunale prima e



la Corte di appello dopo non avrebbero considerato la mancanza di prove sull'an e sul quantum debeatur, sostenendosi tra l'altro che il quartiere è una iniziativa edilizia privata e che il terreno in questione non è di proprietà del Comune. Ma tali considerazioni non sono pertinenti con la fattispecie di illecito accertata e comunque la Corte in difetto di sintesi non può ricostruire la medesima sostituendo ed integrando le carenze difensive del Comune.


AL RIGETTO del ricorso per inammissibilità dei quesiti segue la condanna del Comune alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della , liquidate come in dispositivo.

**P.q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di a rifondere a le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7200 di cui euro 200 per spese.

Roma 16 maggio ~~2016~~ 2013

Il relatore GB Petti

 Behh 12

Il Presidente G. Berruti



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 3.0.AGG. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

